

282/08  
 In Crosti  
 T

IL TRIBUNALE DI MILANO

II SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato

Letto il ricorso depositato il 14 aprile 2009 da L S.p.A. e le note di replica del curatore in data 27 aprile 2009, ha pronunciato il seguente

DECRETO

**IL CASO.it**

in ordine al reclamo ex art. 36 l. f., avverso atto del curatore del fallimento B

s.r.l. (avv. ).

La reclamante espone di avere chiesto la restituzione, ai sensi dell'art. 103 L. fall., degli immobili siti in Milano, Via concessi in locazione finanziaria alla fallita e non riscattati; che la domanda era stata accolta, ma che il curatore aveva preteso, prima di eseguire la consegna degli immobili, la sottoscrizione di un verbale con il quale si precisava che la riconsegna avveniva "sul presupposto ... che ai sensi dell'art. 72 quater della Legge Fallimentare L S.p.A. successivamente alla riconsegna delle unità immobiliari ... provvederà alla vendita delle stesse, ovvero a loro diversa collocazione, a valori di mercato, con espresso impegno a versare alla Curatela l'eventuale differenza tra la maggior somma così ricavata rispetto alla somma di € 124.581,91, pari al credito residuo vantato dalla S.p.A. (ora L S.p.A., ndr) nei confronti della B S.r.l. ..."; che il legale della reclamante con lettera 26 marzo 2009 aveva comunicato al curatore di non concordare sul contenuto del verbale e lo aveva avvertito che la consegna dei beni doveva avvenire incondizionatamente; che con lettera 2 aprile 2009 il curatore aveva invitato la reclamante a ricevere l'immobile sottoscrivendo il verbale sopra citato; tutto ciò premesso, proponeva reclamo avverso l'omissione del curatore nella consegna dell'immobile e chiedeva che il giudice delegato disponesse che il curatore provvedesse alla riconsegna, previa sottoscrizione di un verbale attestante solo la ricevuta del bene e delle chiavi relative.

Il curatore ha eccepito in primo luogo la inammissibilità del reclamo per l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 36 L. fall.; nel merito sostiene l'infondatezza del reclamo ricordando che l'art. 72 quater L. fall. impone al concedente di provvedere alla vendita (o ad altra allocazione) del bene rivendicato e gli consente di insinuarsi al passivo per il proprio credito solo ove il ricavato dalla vendita sia inferiore a detto credito. Chiarisce che non aveva mai rifiutato la riconsegna ma di avere preteso, nell'interesse dei creditori, l'obbligo della reclamante a procedere alla vendita migliore dell'immobile. Conclude chiedendo il rigetto del reclamo.

### **IL CASO.it**

E' opportuno precisare preliminarmente che oggetto del reclamo non è tanto, come si ricava dal ricorso, l'"omissione del curatore nella consegna dell'immobile", quanto il contenuto del verbale di riconsegna predisposto dal curatore e la sua pretesa di riconsegnare i beni solo previa sottoscrizione del verbale stesso. Non è quindi così immediata l'individuazione dell'atto reclamato, individuazione indispensabile per verificare la tempestività del reclamo. A voler accedere alla tesi della reclamante, detto atto è costituito dalla raccomandata del curatore in data 2 aprile 2009, che le sarebbe stata consegnata a mani il 9 aprile 2009 e, poiché il ricorso è stato depositato il 14 aprile 2009, esso sarebbe tempestivo. Ma la reclamante non ha provato che la consegna avvenne in quella data e con quelle modalità, per cui, incombendo su di essa la prova della data della ricezione, deve ritenersi indimostrata la tempestività del ricorso.

### **IL CASO.it**

Ma anche nel merito il reclamo è infondato. Si deve ricordare che oggetto di reclamo sono esclusivamente gli atti di amministrazione del curatore e le sue omissioni, ed il comportamento imputato all'avv. ██████ non rientra in alcuna delle due categorie, avendo egli, al contrario, invitato L. ██████ a prendere in consegna l'immobile.

Va ricordato, ancora, che il reclamo è possibile solo per "violazione di legge" ed il curatore, lungi dal violare la legge, con il verbale di consegna de quo si è limitato a

ripetere l'obbligo, imposto dall'art. 72 quater L. fall. al concedente che ottiene la restituzione del bene, di "versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale". Quindi, si è di fronte non alla violazione, ma alla stretta applicazione della legge. **IL CASO.it**

Il reclamó non può quindi trovare accoglimento.

P.Q.M.

respinge il reclamo.

Si comunichi.

Milano, 28 aprile 2009

il giudice delegato

*el frossi*

F.C. Av. ~~\_\_\_\_\_~~  
X ~~\_\_\_\_\_~~ Ave.  
Cm: ~~\_\_\_\_\_~~  
28/4/09 *[Signature]*

TRIBUNALE DI MILANO  
DEPARTAMENTO DI GIUGGI  
29 APR. 2009  
IL CANCELLIERE *[Signature]*

30/4/2009  
PER PRETA. VISIONE  
PER AN ~~\_\_\_\_\_~~  
*[Signature]*